

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4248

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(GIOIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con Allegati, e del Protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, adottati a Londra il 2 novembre 1973

Presentato alla Presidenza il 13 gennaio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nuova Convenzione firmata a Londra nel novembre 1973 sostituirà, appena in vigore, la Convenzione del 1954 con i relativi emendamenti.

Essa costituisce uno strumento per la lotta contro gli inquinamenti del mare di portata più ampia e più rigorosa rispetto alla precedente. Infatti si applica a tutte le navi, di qualsiasi tipo, e tratta tutti gli aspetti dell'inquinamento deliberato o accidentale derivante dal traffico di navi che trasportano idrocarburi e sostanze nocive, alla rinfusa o in colli, comprendendo anche l'inquinamento derivante dalle acque usate e da rifiuti di bordo; restano escluse, invece, dalla previsione della Convenzione, l'inquinamento marino causato dalla immersione di rifiuti (scorie) e di altra materia o dagli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall'esplorazione,

dallo sfruttamento e dal trattamento delle risorse minerarie dei fondi marini e degli oceani.

Le principali nuove disposizioni contenute nella presente Convenzione sono le seguenti:

a) le petroliere nuove, cioè quelle il cui contratto di costruzione è stipulato dopo il 31 dicembre 1975, dovranno, se la loro portata lorda è superiore alle 70.000 tonnellate, essere equipaggiate di cisterna per zavorra separata, la cui capacità permetta di ottenere in navigazione un pescaggio sufficiente, senza che cioè sia necessario ricorrere per lo zavorramento alle cisterne sporche di idrocarburi.

Tuttavia questa regola non esige l'installazione di cisterne a doppio fondo;

b) i criteri applicabili al rigetto di idrocarburi che figurano negli emendamenti del 1969 alla vigente Convenzione per la

prevenzione dell'inquinamento del mare da idrocarburi sono conservati, senza modifiche importanti, fatta eccezione per la quantità massima di idrocarburi che può essere gettata nel corso di un viaggio in zavorra che, nel caso delle petroliere nuove, è ridotta da 1/15.000 a 1/30.000 della capacità di trasporto.

Tali criteri si applicano indistintamente agli idrocarburi persistenti (neri) ed a quelli non persistenti (bianchi);

c) tutte le navi che trasportano idrocarburi dovranno essere attrezzate secondo i metodi della conservazione a bordo di idrocarburi o del loro rigetto in installazioni di ricezione.

A questo fine tutte le petroliere nuove dovranno essere equipaggiate con strumenti idonei che comprendano un dispositivo di sorveglianza continua e di controllo della scarica di idrocarburi, un sistema di separazione delle miscele d'acqua e di idrocarburi o un sistema di filtraggio, di cisterne di decantazione, eccetera.

Per alcune aree geografiche dove si svolgono in prevalenza traffici costieri e su brevi tragitti, è stato inserito il principio delle cosiddette « aree speciali », prescrivendo per queste ultime l'adozione del sistema di prevenzione più efficace ed immediato: le installazioni di depurazione a terra. Il termine per la loro realizzazione è stato stabilito al 1° gennaio 1977.

Si fa presente che la creazione delle « aree speciali » tra le quali è stato compreso il Mediterraneo, costituisce una novità importante perché, vietando in esse in modo assoluto il versamento di idrocarburi, ad eccezione per le navi molto piccole, si pone una tutela più efficace per le zone che per natura sono maggiormente soggette alla degradazione ambientale.

Disposizioni speciali sono dettate, inoltre, per combattere l'inquinamento dovuto alle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa (distinte in quattro categorie a seconda del rischio che presentano per le risorse marine, per la salute dell'uomo, per la bellezza dei litorali e per le altre utilizzazioni legittime del mare) e trasportate in colli, in contenitori, in cisterne mobili o in vagoni e camions-cisterne.

Si deve, inoltre, sottolineare la rilevanza di quelle disposizioni della nuova Convenzione che danno la possibilità di modificare le norme tecniche figuranti negli annessi e nelle appendici molto più rapidamente di come è previsto dalle altre precedenti convenzioni. In tal modo sarà facile l'aggiornamento graduale delle disposizioni al progresso tecnico.

La Convenzione — secondo quanto previsto dal suo articolo 15 — entrerà in vigore allorché sarà stata firmata e ratificata da 15 paesi con almeno il 50 per cento del tonnellaggio mondiale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, con Allegati, ed il Protocollo sull'intervento in alto mare in caso d'inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 15 della Convenzione ed all'articolo VI del Protocollo.